

## DIRETTIVA 2014/44/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2014

**che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/37/CE definisce un sistema di omologazione dei trattori agricoli e forestali e lo rende conforme alla normativa in materia di omologazione dei veicoli a motore.
- (2) La direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup> è una delle direttive particolari nel quadro del sistema di omologazione definito dalla direttiva 2003/37/CE. La direttiva 2000/25/CE è stata modificata per includervi diverse modifiche apportate alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali<sup>(3)</sup> riguardanti l'adattamento al progresso tecnico, l'introduzione di nuove fasi di applicazione dei valori limite di emissione e di procedure di omologazione alternative nonché l'applicazione di meccanismi di flessibilità.
- (3) Per tenere conto delle modifiche apportate alla direttiva 2000/25/CE, occorre aggiornare le corrispondenti disposizioni amministrative della direttiva 2003/37/CE.
- (4) Gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.

- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli allegati I, II, e III della direttiva 2003/37/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

- 1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

- 2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2014

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.